



Città di Sant'Elpidio a Mare

Provincia di Fermo

Area 3 Servizi Sociali, Culturali e Cimiteriali

**SERVIZI CIMITERIALI**

Via Porta Canale - 63811 Sant'Elpidio a Mare

Tel. 0734 8196.320 – 356 Fax 0734 8196.339

[www.santelpidioamare.it](http://www.santelpidioamare.it) [sem.cimiteri@santelpidioamare.it](mailto:sem.cimiteri@santelpidioamare.it)

## ORDINANZA n. 13 del 08.06.2015

**Oggetto: Cimiteri Comunali - Rimozione di vasi di fiori, piante ed altri ornamenti dagli interstizi tra le tombe, dai marciapiedi antistanti i loculi e dallo spazio riservato ai visitatori.**

### IL SINDACO

Dato atto che nel corso di recenti sopralluoghi espletati presso i due Cimiteri cittadini al fine di verificare eventuali situazioni di pericolo e degrado, è stata riscontrata la presenza davanti ai loculi di vasi di fiori, lumini, piante ed altri ornamenti;

Atteso che collocare vasi di fiori, piante, lumini o qualsiasi altro ornamento negli interstizi fra le tombe, sui marciapiedi antistanti i loculi e nei camminamenti riservati ai visitatori può creare danni, disagi, oltre che intralcio al passaggio di attrezzature e persone, nonché all'utilizzo delle apposite scale per raggiungere le lapidi dei loculi ubicati nelle file superiori, così come può creare pregiudizio alle sepolture limitrofe ed ai servizi cimiteriali in genere;

Rilevata la necessità di garantire l'ordine ed il rispetto della sacralità del Cimitero del Capoluogo e del Cimitero di Cura Mostrapiedi;

Ritenuto, pertanto, necessario adottare apposito provvedimento al fine di garantire la sicurezza dei visitatori, dei parenti dei defunti e del personale addetto alla manutenzione, soprattutto nell'utilizzo delle apposite scale utilizzate per il raggiungimento delle file superiori;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 14.03.2007, esecutiva, è stato approvato il "Regolamento comunale per la concessione di aree e loculi Cimiteriali" e s.m. e i.;

Visto l'art. 51 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 prevede che la manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spetta al Sindaco;

Visto l'art. 50, comma 7, e l'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000;

### ORDINA

Ai familiari dei defunti la rimozione, **entro e non oltre 30 giorni** dalla data della presente, di vasi, lumini, piante, suppellettili ed ornamenti attualmente collocati negli interstizi delle tombe, sui marciapiedi antistanti i loculi e sugli altri spazi riservati al passaggio dei visitatori ed in ogni caso al di fuori delle aree concesse, al fine di tutelare la pubblica incolumità ed il decoro del Cimitero del Capoluogo e del Cimitero di Cura Mostrapiedi;

### DISPONE

- che la collocazione dei vasi di fiori, dei lumini e di altri ornamenti è ammessa, solo temporaneamente, davanti ai loculi o tombe in occasione di una nuova sepoltura e, comunque, in modo da creare il minimo pregiudizio possibile alle sepolture limitrofe ed ai servizi cimiteriali in genere;
- che la collocazione di fiori è ammessa esclusivamente negli appositi vasi portafiori posizionati sulla lapide secondo le vigenti disposizioni, mentre piante, ornamenti e altri oggetti devono essere posti limitatamente allo sporgere della mensola senza interessare in alcun modo lo spazio delle lapide soprastanti e/o sottostanti;
- che gli operatori addetti ai servizi cimiteriali dovranno vigilare affinché venga costantemente rispettata la presente disposizione e, in caso contrario, gli stessi sono autorizzati alla rimozione d'Ufficio di quanto impropriamente collocato nelle aree vietate con conseguente smaltimento;
- che la presente ordinanza venga trasmessa al Responsabile dei Servizi Cimiteriali, al Responsabile dell'Area Tecnica e al Comando di Polizia Municipale affinché ognuno, per quanto di competenza, ne assicuri il rispetto e l'esecuzione;

### AVVISA

- che la violazione alle presenti norme comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori delle sanzioni amministrative pecuniarie così come stabilito dal D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dalle vigenti disposizioni regolamentari;
- che la mancata osservanza di quanto disposto con la presente ordinanza comporterà l'esecuzione coattiva degli interventi, i quali saranno eseguiti da parte di personale del Comune;

### INFORMA

- che la presente ordinanza verrà pubblicata per 30 giorni all'Albo Pretorio Comunale; sarà pubblicata sul sito internet del Comune e copia verrà affissa ai cancelli esterni dei due Cimiteri comunali per permetterne l'agevole visione da parte dei cittadini;
- che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

Il Sindaco  
Alessio Terrenzi